

*Bari, 12.12.2023*

# ***FORMAZIONE... COSA C'È DA SAPERE***

**Ing. Gianluca GIAGNI – Coordinatore Commissione Formazione**





# DPR 137/2012 Obbligo di formazione continua

Gli articoli n.1 e n.7 individuano i soggetti coinvolti ed i soggetti autorizzati all'erogazione, demandando ad un successivo regolamento le modalità di applicazione per le singole categorie professionali.

## Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b) per «**professionista**» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.



## Art. 7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  - a. le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  - b. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  - c. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.



# **Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale**

è stato adottato dal CNI

**il 21 giugno 2013**

e pubblicato sul

**Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia**

**n. 13 del 15-07-2013**



- ✓ determina gli obblighi per i soggetti che erogano formazione (*ordini – provider – CNI*) e per i professionisti (*crediti formativi minimi, modalità di acquisizione, esoneri, ecc*)
- ✓ individua le tipologie di formazione riconosciute (*non formale, informale, formale*)
- ✓ specifica le caratteristiche per diventare provider



- ✓ **30 CFP** minimi per esercitare la professione
- ✓ **120 CFP** massimi accumulabili
- ✓ Modalità di detrazione annuale dei crediti formativi
- ✓ Crediti una tantum in caso di iscrizione e disciplina transitoria



# ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP

## APPRENDIMENTO NON FORMALE

DESCRIZIONE	LIMITI	CREDITI ATTRIBUITI
Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3 CFP/Evento Max 9	
Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3 CFP / Evento Max 9	
Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

# ALLEGATO A - ATTIVITA DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP

## APPRENDIMENTO INFORMALE

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	CREDITI ATTRIBUITI
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile	15 CFP/anno
	Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine	Max 15 CFP/anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate	5 CFP/pubblicazione
	Brevetti	10 CFP/brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale	Max 5 CFP/anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior	3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamita	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.	Valutati caso per caso



# ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP

## APPRENDIMENTO FORMALE

DESCRIZIONE	LIMITI	CREDITI ATTRIBUITI
Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ Anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso



## ...un altro poco di storia...

- Viene creata la BANCA DATI per le attività formative
- Viene ideata l'AUTOCERTIFICAZIONE che riconosce crediti per attività professionale e la validità della certificazione delle competenze come formazione informale

# Il regolamento:



- attribuisce al CNI compiti di redazione delle LINEE DI INDIRIZZO, di riconoscimento delle attività formative sovraterritoriali e di quelle non incluse nell'allegato "A", di concessione ad altri soggetti dell'autorizzazione all'erogazione di formazione valida al rilascio di CFP
- introduce la disciplina degli esoneri e delle sanzioni
- attribuisce agli ordini il compito di organizzazione delle attività formative, del controllo e monitoraggio di tutta quella territoriale e la gestione della banca dati degli iscritti.



Testo unico 2018



## LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

### Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. I crediti formativi professionali (CFP)	4
4. Apprendimento non formale	6
5. Apprendimento informale	14
6. Apprendimento formale	17
7. Autorizzazione	18
8. Compiti del consiglio nazionale ingegneri	20
9. Compiti degli ordini territoriali	21
10. Compiti degli iscritti	22
11. Esoneri	22
12. Controlli e sanzioni	25
13. FAD	28
14. Entrata in vigore	32





## ART.3 REGOLAMENTO DEI CFP

- Ricorda la necessità dei **30 CFP** per esercitare professione CFP (che possono essere conseguiti in ogni area formativa indipendentemente dal settore di iscrizione, fatta eccezione per i 5 CFP su “Etica e Deontologia professionale”).

**5 CFP relativi a etica e deontologia professionale devono essere conseguiti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione**



# ART.3 REGOLAMENTO DEI CFP

## PRIMA ISCRIZIONE DI SOGGETTI CON TITOLO

– CONSEGUITO ALL'ESTERO E RICONOSCIUTO E EQUIVALENTE AD INGEGNERE




60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea o di superamento dell'esame di stato.



# ART.3 REGOLAMENTO DEI CFP

## CANCELLAZIONE ED EVENTUALE REISCRIZIONE

– IN CASO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO



DECURTAZIONE DI 30 CFP PER OGNI ANNO SOLARE IN CUI NON SI E' ISCRITTI

IN CASO DI REISCRIZIONE SI PARTE DAI CFP POSSEDUTI IN FASE DI ISCRIZIONE ,  
A CUI VANNO DETRATTI 30 CFP PER OGNI ANNO IN CUI NON SI ERA ISCRITTI...



- **certificazione competenze professionali: certifying od altri soggetti fino a 15 CFP/anno**
- **autocertificazione: 15 CFP/anno se attività professionale superiore a 6 mesi**
- **pubblicazioni su determinate riviste, monografie, contributo su volume, brevetti, partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche, commissioni esami di stato, interventi di carattere sociale**



# ART. 6 APPRENDIMENTO FORMALE

- 30 CFP anno per dottorati di ricerca,
- 30 CFP totali per master universitari,
- 1CFU=1CFP per esami universitari con massimo 10 CFP per esame e 15 CFP per anno.

# ART. 3.3 Modalità di calcolo dei CFP



CFP inizio nuovo anno = CFP inizio anno precedente – 15/30 (\*) CFP

(\*) in caso di prima iscrizione durante l'anno solare ci sarà la seguente regola:

Iscrizioni dal 1 gennaio a 30 giugno: detrazione di 30 CFP

Iscrizioni dal 1 luglio al 31 dicembre: alla fine del primo anno si detraggono 15 CFP

Se hai meno di 30 CFP??

Chi al 1 gennaio non ha CFP a sufficienza, ci sarà un aggiornamento automatico del CFP Maturati e registrati ogni 3 mesi ossia (1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) fino al superamento dei 30 CFP.

Anche se aggiornamento trimestrale non effettuato-....saranno di fatto in regola



## Art. 11 ESONERI

- Il nuovo testo unico riconferma gli esoneri per maternità o paternità, malattia od infortunio, gravi malattie invalidanti, assistenza a persone con gravi malattie croniche, per i colleghi che esercitano in zone colpite da catastrofi naturali, per il lavoro all'estero e per il servizio militare/civile.



## Art. 12 CONTROLLI E SANZIONI

- per gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal regolamento e dalle presenti linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall'art. 12 del regolamento,...



.... sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. A del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.